

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 13/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha chiesto, tramite procuratore, il rimborso della somma complessiva di euro 2.125,56 a titolo di commissioni bancarie/accessorie e della quota del premio assicurativo non maturate e non ristornate a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro delegazione di pagamento stipulato in data nel maggio 2011, nonché il rimborso degli interessi legali dal giorno dell'anticipata estinzione e delle spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto ed ha proposto il rimborso di euro 896,36, a titolo di commissioni e, in quanto espressamente delegata dalla compagnia assicuratrice, la somma di euro 37,74, per la quota non maturata del premio assicurativo, oltre all'importo di euro 20,00, quale rimborso di quanto versato dal ricorrente alla presentazione del ricorso. Ha chiesto, quindi, al Collegio di ritenere congrua l'offerta fatta e di rigettare ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In particolare, il Collegio rileva che la clausola contrattuale circa le commissioni dell'agente risulta essere opaca e difficilmente intellegibile; infatti essa non fornisce una chiara spiegazione dei costi servizi descritti, alcuni dei quali sono definiti in termini generici (quale ad esempio "ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare"), mentre altri appaiono oscuri ed incomprensibili (quale ad esempio l'identificazione dei rapporti contabili relativi all'attività istruttoria), con la conseguenza che non è possibile fare una distinzione tra i costi cosiddetti *up-front* e quelli *recurring*. Per tale motivi, accertata l'evidente mancanza di trasparenza della suddetta clausola, il Collegio, in conformità a quanto sin ora esposto, ritiene che l'intero importo di tale spesa debba essere considerato ai fini del calcolo del rimborso in favore del ricorrente.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	Commissioni pro quota rate complessive n. 108	Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue	Importo rimborsato	Importo corrisposto al momento della stipula
1)Commissioni intermediario mandante	406,37	3,39	230,28	216,75	13,53
2)Commissioni intermediario mandatario	1.956,67	16,31	1.108,78	147,20	961,58
3)Commissioni dell'agente	1.795,20	14,96	1.017,28	0,00	1.017,28
4)Assicurazione	235,01	1,96	133,17	0,00	133,17
Totale			2.489,51	363,95	2.125,56



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda di corresponsione degli interessi è accolta, ma dalla data del reclamo a quella del saldo, mentre il ristoro delle spese per la difesa tecnica non è riconosciuto, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.125,56, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA